Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 18 ottobre 2017 [1]

Causa C-467/16

Brigitte Schlömp
contro
Landratsamt Schwäbisch Hall

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Articoli 27 e 30 – Litispendenza – Nozione di "giudice"»

1. La questione centrale della fattispecie in esame è chiara: se, ai fini della litispendenza ai sensi della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Lugano II»), un «giudice» è adito quando è stata presentata una domanda in materia di obbligazioni alimentari dinanzi a un'autorità di conciliazione, come obbligatoriamente richiesto dal diritto processuale nazionale. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) fornisce alla Corte una rara opportunità di interpretare disposizioni della convenzione di Lugano II.

Contesto normativo

Diritto internazionale

2. L'articolo 5, contenuto nel titolo II («Competenza»), sezione 2 («Competenze speciali»), della convenzione di Lugano II, così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:

(…)

2) in materia di obbligazioni alimentari:

   a) davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; (…)».

1 Lingua originale: l'inglese.

3. La sezione 9 del titolo II della convenzione di Lugano II, intitolata «Litispendenza e connessione», comprende gli articoli da 27 a 30 della suddetta convenzione.

4. L'articolo 27 della convenzione di Lugano II è così formulato:

«1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

5. L'articolo 30 della medesima convenzione dispone quanto segue:

«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1) quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o

2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice».

6. L'articolo 62 della convenzione di Lugano II, che figura al titolo V («Disposizioni generali»), così dispone:

«Ai fini della presente convenzione, con "giudice" si intende l'autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione».

7. Il titolo VII della convenzione di Lugano II, recante il titolo «Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001 [2] del Consiglio e gli altri atti normativi», contiene l'articolo 64, il quale è così formulato:

«1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea del regolamento [n. 44/2001] del Consiglio, e successive modifiche, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, nonché dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.

2 Regolamento del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:

a) in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato;

b) in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione, ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1;

(…)».

Codice di procedura civile svizzero

8. L'articolo 62, paragrafo 1, dello Schweizer Zivilprozessordnung (codice di procedura civile svizzero; in prosieguo: il «codice di procedura civile»)[3] disciplina l'inizio della pendenza della causa ed è così formulato:

«Il deposito dell'istanza di conciliazione, della petizione, dell'istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa».

9. L'articolo 197 del codice di procedura civile[4] prevede quanto segue:

«La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione».

10. L'articolo 209 del codice di procedura civile, rubricato «Autorizzazione ad agire», così dispone:

«1) Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire:

(…)

b) (…) all'attore.

3) L'autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.

(…)».

Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11. La sig.ra Schlömp, residente in Svizzera, è la figlia della sig.ra H.S., la quale, in ragione delle sue esigenze assistenziali, riceve in Germania prestazioni supplementari di assistenza sociale dal Landratsamt Schwäbisch Hall (autorità amministrativa del distretto di Schwäbisch Hall).

3 Contenuto nella parte prima («Disposizioni generali»), titolo quarto («Pendenza della causa ed effetti della desistenza») del suddetto codice.

4 Contenuto nella parte seconda («Disposizioni speciali»), titolo primo («Tentativo di conciliazione»), capitolo 1 («Campo d'applicazione e autorità di conciliazione») di tale codice.

12. In base al diritto tedesco, le prestazioni pubbliche sono fornite dagli enti di previdenza sociale, i quali possono chiederne il rimborso ai figli dei destinatari in via di regresso, in presenza di capacità contributiva di questi ultimi.

13. Il 16 ottobre 2015, al fine di far valere un diritto di regresso, il Landratsamt Schwäbisch Hall presentava un'istanza di conciliazione nei confronti della sig.ra Schlömp dinanzi all'autorità di conciliazione («Schlichtungsbehörde»), competente in base al diritto svizzero, del Friedensrichteramt des Kreises Reiat, Kanton Schaffhausen (Ufficio del giudice di pace del distretto di Reiat, Cantone di Sciaffusa, Svizzera; in prosieguo: il «Friedensrichteramt»). Nell'istanza di conciliazione veniva richiesto un importo minimo di EUR 5 000,00, con riserva di corrispondente adeguamento una volta ottenute informazioni complete da parte della sig.ra Schlömp.

14. Il 25 gennaio 2016, atteso che le parti del procedimento in esame non erano giunte a un'intesa, il Friedensrichteramt rilasciava un'autorizzazione ad agire che veniva notificata ai rappresentanti del Landratsamt Schwäbisch Hall il 26 gennaio 2016.

15. Con azione proposta in data 11 maggio 2016 dinanzi al Kantonsgericht Schaffhausen (Tribunale cantonale di Sciaffusa, Svizzera), veniva chiesto che la sig.ra Schlömp fosse condannata al versamento di un importo minimo a titolo di prestazioni alimentari e a fornire informazioni aggiuntive.

16. Nel frattempo, vale a dire dopo l'avvio della procedura di conciliazione ma prima della proposizione dell'azione dinanzi al Kantonsgericht Schaffhausen (Tribunale cantonale di Sciaffusa), con atto scritto del 19 febbraio 2016, pervenuto inizialmente presso l'Amtsgericht (Familiengericht) Schwäbisch Hall (Tribunale distrettuale di Schwäbisch Hall, Sezione competente per il diritto di famiglia, Germania) in data 22 febbraio 2016, la sig.ra Schlömp aveva presentato una domanda di accertamento negativo di obbligazioni alimentari derivanti dalla surrogazione nei diritti.

17. Con ordinanza del 7 marzo 2016, il Familiengericht Schwäbisch Hall (giudice competente per il diritto di famiglia di Schwäbisch Hall), adito ai sensi dell'articolo 3, lettera a) e/o b), del regolamento (CE) n. 4/2009[5], dichiarava la propria incompetenza territoriale, rinviando il procedimento all'Amtsgericht (Familiengericht) Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), investito dello stesso il 21 marzo 2016.

18. In seguito alla notifica della domanda al Landratsamt Schwäbisch Hall, avvenuta il 26 aprile 2016, quest'ultimo respingeva, in data 17 maggio 2016, detta domanda giacché la pendenza di un procedimento avviato in Svizzera ostava alla trattazione della domanda da parte dell'Amtsgericht (Familiengericht) Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Sezione competente per il diritto di famiglia), ragion per cui il giudice tedesco doveva sospendere il procedimento in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II.

19. La sig.ra Schlömp si oppone alla sospensione del procedimento, per il motivo che la Schlichtungsbehörde non è un «giudice» ai sensi della convenzione di Lugano II.

20. È nell'ambito del suddetto procedimento che, con ordinanza dell'8 agosto 2016, pervenuta alla Corte il 22 agosto 2016, l'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:

«Se un'autorità di conciliazione ai sensi del diritto svizzero rientri parimenti nella nozione di "giudice" ricompresa nella sfera di applicazione degli articoli 27 e 30 della [convenzione di Lugano II]».

5 Regolamento del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

21. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo svizzero e la Commissione europea. Inoltre, la sig.ra Schlömp, il governo svizzero e la Commissione europea hanno svolto osservazioni orali all'udienza tenutasi il 5 luglio 2017.

Analisi

22. Con la sua questione volta a stabilire se una Schlichtungsbehörde ai sensi del diritto svizzero rientri nella nozione di «giudice», ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II, il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di stabilire se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, sia stato adito un giudice ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II.

Osservazioni preliminari

23. La giurisprudenza della Corte sul regime della convenzione di Lugano è piuttosto scarsa [6], data l'assenza di competenza della Corte in merito alla convenzione di Lugano del 1988 [7] e poiché, a partire dall'entrata in vigore della convenzione di Lugano II, avvenuta il 1º gennaio 2010 [8], le cause sono state poche. Posto che l'obiettivo della convenzione di Lugano II consiste nel rafforzare la cooperazione giudiziaria ed economica estendendo i principi sanciti nel regolamento n. 44/2001 [9] alle parti contraenti, essa deve essere esaminata nel quadro di una costante interazione tra il regime di Bruxelles e il regime di Lugano.

24. La Corte ha quindi in precedenza stabilito che l'obiettivo della convenzione di Lugano II coincide con quello del regolamento n. 44/2001. Le rispettive disposizioni attuano la stessa sistematica, in particolare utilizzando le medesime norme sulla competenza, il che garantisce la coerenza tra i due strumenti giuridici [10].

25. Poiché che il regolamento n. 44/2001 sostituisce la convenzione di Bruxelles [11], l'interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti dell'Unione possono essere qualificate come equivalenti [12]. Lo stesso vale per i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 [13].

6 Nel parere 1/03 (*Nuova Convenzione di Lugano*) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81), la Corte ha ritenuto che la conclusione della convenzione di Lugano II rientrasse interamente nella competenza esclusiva della (allora) Comunità europea. Nella sentenza del 4 dicembre 2014, H (C-295/13, EU:C:2014:2410, punto 32), la Corte si è occupata della delimitazione degli ambiti di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), da un lato, e del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Lugano II, dall'altro, pervenendo alla conclusione che, con riferimento alla suddetta delimitazione, i due ultimi strumenti citati devono essere interpretati allo stesso modo.

7 Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (88/592/CEE) (GU 1988, L 319, pag. 9).

8 Occorre precisare che la convenzione di Lugano II è entrata in vigore in tale data per l'Unione europea, per la Danimarca (che è parte a sé stante in ragione del suo opt-out in materia civile) e per la Norvegia. Per la Svizzera, l'entrata in vigore è intervenuta un anno più tardi, il 1º gennaio 2011. Per completare il quadro, per l'Islanda, la convenzione è entrata in vigore il 1º maggio 2011.

9 Sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

10 V. parere 1/03 (*Nuova Convenzione di Lugano*) del 7 febbraio 2006 (EU:C:2006:81, punto 152). Ciò trova riscontro, inoltre, nel considerando 4 della decisione del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa alla conclusione della convenzione di Lugano II (2009/430/CE) (GU 2009, L 147, pag. 1) il quale prevede che, visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di Bruxelles e dalla convenzione di Lugano, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati.

11 Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione.

12 V. sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

13 V. sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt (C-417/15, EU:C:2016:881, punto 26).

26. A mio avviso, in linea di principio, lo stesso parallelismo interpretativo dovrebbe applicarsi anche tra il «regime di Bruxelles», ovvero la convenzione di Bruxelles e i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, e la convenzione di Lugano II. Sono ben consapevole del fatto che, contrariamente al regime di Bruxelles, la convenzione di Lugano II non comprende unicamente Stati membri dell'Unione. Tuttavia, posto che la ratio e l'oggetto chiaramente definito della convenzione di Lugano II coincidono palesemente con quelli del regime di Bruxelles [14], non vedo perché non si dovrebbero, in linea di principio, tracciare analogie tra disposizioni equivalenti della convenzione di Lugano II e dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012.

27. Inoltre, l'articolo 1 del protocollo 2 della convenzione di Lugano II, relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente [15], prevede che, nell'applicare e interpretare le disposizioni di detta convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla suddetta convenzione e della Corte di giustizia in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione Lugano II. L'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II richiama il regolamento n. 44/2001. Ne deduco che i giudici interessati, compresa la Corte di giustizia, sono giuridicamente tenuti a garantire un'interpretazione convergente di disposizioni equivalenti [16].

Applicabilità della convenzione di Lugano II

28. A norma del suo articolo 64, paragrafo 2, lettera b), la convenzione di Lugano II si applica comunque in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica tale convenzione, ma non un atto normativo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della stessa e in uno Stato in cui si applicano sia la suddetta convenzione che un atto normativo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, di quest'ultima.

29. L'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II richiama, a sua volta, il regolamento n. 44/2001 e le sue successive modifiche.

30. All'epoca della redazione e della successiva adozione della convenzione di Lugano II, il regolamento n. 44/2001 disciplinava le obbligazioni alimentari. Pertanto, il fatto che il regolamento n. 4/2009, adottato successivamente [17], non sia menzionato nell'articolo 64, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II è irrilevante [18].

14 Inoltre, i tre Stati extra-UE vincolati dalla suddetta convenzione sono tutti strettamente collegati al mercato interno dell'Unione, quali membri dello Spazio economico europeo (Islanda e Norvegia) o attraverso ampi accordi bilaterali (Svizzera).

15 GU 2007, L 339, pag. 27.

16 Ciò si evince anche dall'ultimo considerando del protocollo 2, secondo cui le alte parti contraenti desiderano impedire interpretazioni divergenti e conseguire un'interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni della convenzione di Lugano II e di quelle del regolamento n. 44/2001, la cui sostanza è recepita nella convenzione Lugano II.

17 In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4/2009, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.

18 Il rinvio al regolamento n. 44/2001 dovrebbe pertanto essere inteso nel senso che ricomprende anche il regolamento n. 4/2009, poiché l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 stabilisce che detto regolamento modifica il regolamento n. 44/2001 sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Ciò trova riscontro anche nel considerando 44 del regolamento n. 4/2009, secondo cui tale regolamento dovrebbe modificare il regolamento n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest'ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari e, fatte salve le disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del regolamento n. 4/2009 sulla competenza, il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 4/2009.

Litispendenza

31. Come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, i due procedimenti sono identici in quanto hanno lo stesso titolo e lo stesso oggetto e riguardano le medesime parti. Il titolo comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda [19], mentre l'oggetto consiste nello scopo della domanda [20]. È sufficiente che le controversie abbiano, in sostanza, il medesimo oggetto, mentre non è necessario che le domande presentino un'identità formale [21]. È stata affrontata anche la situazione opposta di una domanda di declaratoria di non responsabilità seguita da una domanda di risarcimento danni [22]. In tal senso, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell'esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti. Il fatto che le conclusioni siano formulate in maniera diversa non implica che le due azioni abbiano oggetti diversi [23].

32. Pertanto, sia la richiesta di pagamento e di informazioni presentata in Svizzera che la domanda di accertamento negativo proposta in Germania si basano sulla medesima situazione di fatto, ossia sulle medesime obbligazioni alimentari derivanti da un concreto vincolo di parentela, da cui scaturisce la questione se e in quale misura la sig.ra Schlömp debba rispondere di obbligazioni alimentari per effetto di una surrogazione nei diritti.

33. Tralasciando la convenzione di Lugano II, in base al diritto svizzero, un giudice è stato investito della controversia in questione, con la conseguenza che sussiste chiaramente una situazione di litispendenza. A norma dell'articolo 62, paragrafo 1, del codice di procedura civile, in particolare, il deposito dell'istanza di conciliazione o della petizione determina la pendenza della causa. Inoltre, secondo l'articolo 9, paragrafo 2, della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, determinante ai fini della litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione, bastando, a tal fine, l'apertura della procedura di conciliazione.

34. E per quanto riguarda le disposizioni in materia di litispendenza di cui alla convenzione di Lugano II?

35. La ratio delle suddette disposizioni è di prevenire decisioni incompatibili provenienti da diversi Stati contraenti [24]. A tal fine, la convenzione di Lugano II ha introdotto un meccanismo che mira a limitare il rischio di procedimenti paralleli in diversi Stati contraenti.

36. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione di Lugano II, qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati da detta convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, a sua volta, che se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

19 V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punto 39). È opportuno osservare che, diversamente da talune altre versioni linguistiche dell'articolo 27 della convenzione di Lugano II, né quella inglese né quella tedesca operano una distinzione tra «titolo» e «oggetto» di un'azione. La versione inglese si limita a richiamare la «cause», mentre quella tedesca parla di uno stesso «Anspruch».

20 V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punto 41).

21 V. sentenza dell'8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 17). Sulla base dei suddetti criteri, la Corte ha così riconosciuto l'esistenza di domande identiche quando la prima domanda era diretta a ottenere l'esecuzione di un contratto e la seconda, per contro, era diretta ad ottenerne l'annullamento o la risoluzione: v. sentenza dell'8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punto 16).

22 V. sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punto 43).

23 Ibid.

24 V. Mabillard, R., in Oetiker, Chr., Weibel, Th. (a cura di), *Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen*, 2ª ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, articolo 27, punto 1.

37. Pertanto, l'articolo 27 della convenzione di Lugano II prevede un sistema del «primo arrivato, primo servito» a favore del giudice precedentemente adito. La disposizione di cui trattasi impone al giudice che non sia stato adito per primo di sospendere il procedimento.

38. La questione del *quando* un giudice debba ritenersi precedentemente adito è affrontata dall'articolo 30 della convenzione di Lugano II.

39. Il punto 1 della suddetta disposizione prevede che un giudice è considerato adito quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto.

40. Il precedente meccanismo di accertamento della litispendenza in base alla convenzione di Lugano del 1988 non conteneva una disposizione equivalente all'articolo 30 della convenzione di Lugano II. Non vi era alcuna definizione autonoma del momento in cui un'azione doveva essere considerata come pendente dinanzi a un giudice. Di conseguenza, la determinazione del momento in cui un giudice doveva essere considerato adito era rimessa al diritto nazionale [25].

41. Attualmente, nel quadro della convenzione di Lugano II [26], sussiste pertanto una definizione autonoma del momento in cui un giudice è adito per primo.

Procedura di conciliazione

42. Tuttavia, né l'articolo 27 né l'articolo 30 della convenzione di Lugano II contengono una qualche indicazione su come occorra procedere quando il diritto nazionale richiede che un procedimento giudiziario sia preceduto da una procedura di conciliazione.

43. Benché la formulazione delle suddette disposizioni («[il] giudice adito in precedenza» e «depositato presso il giudice») possa apparire chiara, ritengo opportuno non concentrarsi in maniera schematica sul termine «giudice», ma interpretare invece la procedura prevista dalle disposizioni di cui trattasi in maniera funzionale.

44. In una situazione siffatta, non credo che si debba ritenere che l'accertamento della litispendenza debba essere rimesso unicamente al diritto nazionale. Come dimostra l'introduzione dell'articolo 30 della convenzione di Lugano II, esiste una tendenza verso una maggiore «autonomia» delle disposizioni in materia di litispendenza. Invocare il diritto nazionale per questioni di tale rilevanza contrasterebbe con tale tendenza.

45. A mio avviso, non va sposata neppure una lettura formalista e statica del termine «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II, escludendo - per l'effetto - i procedimenti dinanzi ad autorità che non si qualificano come «giudice» nel senso astratto del termine.

46. Ritengo che la risposta al problema vada ricercata tra i due possibili estremi appena descritti e che debba essere adottata un'interpretazione funzionale.

25 V. sentenza del 7 giugno 1984, Zelger (129/83, EU:C:1984:215, punto 15).

26 La quale riproduce incidentalmente, a tale riguardo, l'articolo 30 del regolamento n. 44/2001. Con riferimento a tale disposizione, v. sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts (C-29/16, EU:C:2017:343, punto 30), in cui la Corte sostiene che essa ha lo scopo di ridurre le incertezze del diritto causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito, grazie a una regola sostanziale che consenta di individuare tale data in modo semplice e uniformato.

47. Pertanto, una situazione di litispendenza dovrebbe essere ravvisata laddove, come nel caso di specie, una procedura di conciliazione costituisca un primo passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e laddove la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice siano considerati come configuranti due fasi distinte (e complementari) del procedimento giudiziario. A mio avviso, solo un approccio siffatto permette di rispettare la ratio delle disposizioni della convenzione di Lugano II in materia di litispendenza, ossia che l'esame della controversia spetta al giudice adito per primo.

48. Ritengo dunque irrilevante stabilire se una Schlichtungsbehörde costituisca o meno di per sé un «giudice» nel senso astratto del termine. In un caso come quello controverso nella fattispecie, in cui la suddetta autorità rilascia un'autorizzazione ad agire in giudizio, ciò che è essenziale è il fatto che la procedura dinanzi ad essa costituisce parte integrante di un procedimento dinanzi a un giudice (ordinario). Pertanto, adire la Schlichtungsbehörde equivale ad adire un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II.

49. Tuttavia, in linea con le osservazioni formulate dalla Commissione, desidero aggiungere un ulteriore criterio: ove non venga raggiunto un accordo dinanzi alla Schlichtungsbehörde e quest'ultima rilasci all'attore un'autorizzazione ad agire, il che gli permette di agire giudizialmente entro tre mesi, sussiste litispendenza solo a condizione che il suddetto attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice.

50. Inoltre, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza e la dottrina svizzere maggioritarie adottano l'approccio funzionale proposto, individuando nel momento in cui è adita la Schlichtungsbehörde il momento dirimente ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II [27]. Inoltre, anche la High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione della cancelleria] ha condiviso tale approccio in un caso riguardante una Schlichtungsbehörde [28].

51. Pertanto, in conclusione, un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II è adito quando, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è adita la Schlichtungsbehörde. Un approccio diverso comporterebbe sistematicamente uno svantaggio a carico di una parte che intenda avviare un procedimento in un paese in cui vige un sistema come quello in esame nel caso controverso. Ciò potrebbe risultare problematico sotto il profilo della parità delle armi tra le parti.

52. Pertanto, propongo di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II nel momento in cui è adita l'autorità di conciliazione, a condizione che l'attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice.

27 V. Kren Kostkiewicz, J., *LugÜ (Kommentar)*, orell füssli Verlag, Zurigo, 2015, Articolo 30, punto 3; Bucher, A., in Bucher, A. (a cura di), *Convention de Lugano*, Basilea, 2011, Articolo 30, punto 4; *Dasser*, F., in Dasser, F., Oberhammer, P. (a cura di), *Lugano-Übereinkommen (LugÜ)*, 2ª ed., Stämpfli Verlag AG, Berna, 2011, Articolo 27, punto 21; Mabillard, R., op. cit., in Oetiker, Chr., Weibel, Th., *Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen*, 2ª ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, Articolo 30, punto 11. Con riferimento all'equivalente funzionale nel regolamento n. 1215/2012, v. Fentiman, R., in Magnus, U., Mankowski, P. (a cura di), *Brussels I bis Regulation*, Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, Articolo 32, punto 6. La questione sollevata è lasciata aperta da Leible, S., in Rauscher, Th., Rauscher (a cura di), *Brüssel Ia-VO*, 4ª ed., Verlag Otto Schmidt, Colonia, 2016, Articolo 29, punto 6.

28 Sentenza del 6 agosto 2014, Lehman Brothers Finance AG v Klaus Tschira Stiftung GmbH & Anor [2014] EWHC 2782 (Ch).

Sulla natura di «giudice» della Schlichtungsbehörde

53. Di conseguenza, non è necessario analizzare se, in termini astratti, una Schlichtungsbehörde, come prevista dal diritto processuale civile svizzero, costituisca un giudice ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II. L'analisi che segue ha pertanto carattere puramente ipotetico.

54. Mentre la sig.ra Schlömp ritiene che la Schlichtungsbehörde non costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II, il governo svizzero afferma il contrario. Quanto alla Commissione, detta istituzione non risponde a tale questione in termini astratti, posto che essa concentra il suo intervento unicamente sulla questione della sussistenza o meno della litispendenza.

55. In questa fase, è necessario analizzare con maggiore attenzione le competenze e le tipologie di decisione della Schlichtungsbehörde. In base alle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile svizzero, una procedura di conciliazione può essere conclusa in quattro modi [29]: in primis, con un'intesa tre le parti [30] che ha l'effetto di una decisione passata in giudicato [31]. In secondo luogo, ove, come nel caso di specie, non si giunga a un'intesa, la Schlichtungsbehörde verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire [32]. In terzo luogo, per le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2 000 franchi svizzeri (CHF), la Schlichtungsbehörde emette una decisione vincolante di primo grado [33]. E in quarto luogo, per le controversie patrimoniali fino, in generale, a un valore litigioso di CHF 5 000 (vale a dire per casi come quello in esame), la Schlichtungsbehörde sottopone alle parti una proposta di giudizio che ha l'effetto di una decisione passata in giudicato se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni.

56. Senza che sia necessario definire in termini astratti la nozione di «giudice» di cui agli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II, a mio avviso, è difficile negare una tale qualifica a un'autorità come la Schlichtungsbehörde, per la semplice ragione che una siffatta autorità, che è pienamente disciplinata dal codice di procedura civile, emette decisioni vincolanti [34].

57. La convenzione di Lugano II non contiene una definizione positiva di cosa si intenda per «giudice», poiché, a mio avviso, è pressoché impossibile formulare una tale definizione all'interno di un breve testo legislativo. Nemmeno i regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012 contengono una siffatta definizione.

58. Tuttavia, la nozione di «giudice» di cui alla convenzione di Lugano II differisce da quella contenuta nei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, poiché tale convenzione contiene un articolo che non ha corrispondenti nei due strumenti da ultimo citati. L'articolo 62 della convenzione di Lugano II stabilisce che con «giudice» s'intende l'autorità designata da uno Stato vincolato da detta convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione di quest'ultima. In base alla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di Lugano II [35], tale formulazione dell'articolo 62 della convenzione di Lugano II è diretta ad assegnare al termine «giudice» un significato più ampio rispetto alla disposizione equivalente contenuta nella convenzione di Lugano del

29 V. articoli da 208 a 212 del codice di procedura civile.

30 Sotto forma di transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall'azione, v. articolo 208, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

31 V. articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile.

32 V. articolo 209 del codice di procedura civile.

33 V. articolo 212, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

34 Di certo, nelle situazioni prima e terza descritte nel paragrafo che precede, vale a dire 1) se si giunge a un'intesa: transazione, acquiescenza o desistenza incondizionata dall'azione, che, a norma dell'articolo 208, paragrafo 2, del codice di procedura civile, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato) o 2) in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a CHF 2 000.

35 Si tratta ovviamente di una relazione esplicativa e non giuridicamente vincolante. Tuttavia, ad essa è stato fatto ricorso a fondamento di argomentazioni svolte all'interno di decisioni della Corte, v. sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub (C-322/14, EU:C:2015:334, punto 34), nonché da taluni avvocati generali, v., ad esempio, conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, nota 115).

1988 [36]. In realtà, l'articolo V bis del protocollo 1 [37] della Convenzione di Lugano del 1988 aveva espressamente incluso nei termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» le autorità amministrative danesi, islandesi e norvegesi. Come specificato dalla relazione esplicativa del professor Pocar relativa alla convenzione di Lugano II «[di]versamente dalla specifica disposizione dell'art. V-bis del protocollo n. 1 – e dalla parallela disposizione dell'art. 62 del Regolamento Bruxelles I– il carattere generale dell'art. 62 permette di farvi rientrare autorità amministrative anche diverse da quelle attualmente esistenti (…)» [38].

59. Ora, dunque, sotto la vigenza della convenzione di Lugano II, la determinazione degli organi giurisdizionali implicati nell'applicazione della convenzione dipende dalla funzione che svolgono piuttosto che dalla loro qualificazione formale in base al diritto nazionale [39]. Benché, a mio avviso, la ratio dell'articolo 62 della convenzione di Lugano II sia di ricomprendere nel termine «giudice» quegli organi che, in alcuni Stati, si collocano completamente al di fuori del sistema giudiziario [40], è innegabile che alla suddetta disposizione si intendesse dare un'interpretazione estensiva e che gli Stati membri possono designare autorità aventi competenza nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della convenzione di Lugano II [41].

60. Pertanto, ritengo che un'autorità investita delle competenze di una Schlichtungsbehörde e incaricata da uno Stato membro di svolgere funzioni giurisdizionali costituisca un «giudice» ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione di Lugano II.

Conclusione

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione sollevata dall'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda, Germania) come segue:

62. In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di conciliazione costituisce un passo obbligatorio preliminare alla proposizione di una domanda dinanzi a un giudice e in cui la procedura di conciliazione e il successivo procedimento dinanzi a un giudice sono considerati come configuranti due fasi distinte del procedimento giudiziario, un giudice è adito ai sensi degli articoli 27 e 30 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, nel momento in cui è adita l'autorità di conciliazione, a condizione che l'attore abbia adottato tutte le misure che è tenuto ad adottare per portare avanti il procedimento dinanzi a un giudice.

36 V. relazione esplicativa del professor Pocar, relativa alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU 2009, C 319, pag. 1, punto 175).

37 Relativo a taluni problemi di competenza, di procedura e di esecuzione.

38 V. relazione esplicativa del professor Pocar, op. cit..

39 Ibid.

40 E non sono, come nel caso di una Schlichtungsbehörde, integrati in un modo o nell'altro, nel sistema giudiziario.

41 Di conseguenza, non è impossibile che un organismo che non si qualifica come «giudice» in base al regime di Bruxelles possa rivestire tale qualifica nell'ambito della convenzione di Lugano II. Sulla nozione di «giudice» nel quadro del regolamento n. 1215/2012, v. sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) e conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella medesima causa (C-551/15, EU:C:2016:825, paragrafi 68 e segg.).